



***Istituto Comprensivo Statale di Porretta Terme  
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado***

*via Marconi, 61 - Porretta Terme*

*ALTO RENO TERME 40046 (BO)*

*Tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail:BOIC832006@istruzione.it*

[www.icporretta.edu.it](http://www.icporretta.edu.it)

Circolare n. 049

Porretta Terme 11 ottobre 2023

A tutto il personale

e p.c.

Al DSGA

Al sito WEB

**Oggetto: comunicazione assenze e fruizione permessi brevi relativi all'anno scolastico 2023-2024**

Si ricorda a tutto il personale scolastico che la richiesta di qualsiasi tipologia di assenza va inoltrata attraverso i modelli presenti sul sito web dell'Istituto.

Si ricorda inoltre che l'art 17 c.10 del CCNL/2007 tuttora in vigore, confermato anche nel CCNL 2016/18, recita: *“L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”*.

Tale disposizione riguarda tutto il personale, anche con contratto a tempo determinato, che ha l'obbligo di comunicare “tempestivamente” l'assenza.

È utile precisare inoltre che per “orario di lavoro” si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale. Pertanto, nel caso del personale docente, se il dipendente il giorno in cui informa la scuola dell'assenza inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi, ha comunque l'obbligo di comunicare l'assenza entro l'orario di apertura della scuola (nel caso del nostro Istituto le 7.30).

Si raccomanda altresì di informare contestualmente i responsabili di plesso per consentire di predisporre le sostituzioni.

Il docente in malattia deve comunicare non solo l'assenza, ma anche la durata della stessa. La condotta del dipendente pubblico, infatti, deve attenersi al rispetto dell'interesse pubblico; pertanto, il docente deve mettere la scuola nelle condizioni di attuare le sostituzioni.

Al contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

I docenti con cattedra orario su più scuole sono tenuti a comunicare tempestivamente le assenze alle scuole in cui prestano servizio, soprattutto in caso di assenza che si configura nello stesso giorno del servizio.

Tali disposizioni si applicano a qualsiasi tipo di assenza non programmata, verificatasi nel medesimo giorno della comunicazione, o in caso di proroga di un evento già in essere.

Si precisa, infine, che il personale non può allontanarsi dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile di plesso, della DS o della DSGA (nel caso del personale ATA).

Il personale può usufruire di permessi brevi fruiti ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2006/09.

È, infatti, previsto che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore. (Es. se un docente che in quel giorno ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).

Tali permessi dovranno essere limitati ai casi di effettiva necessità e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi vanno recuperati entro i 2 mesi lavorativi successivi a quello della fruizione. Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno non può superare l'orario di cattedra.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Per il personale ATA il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

LA COLLABORATRICE VICARIA  
*Claudia Vignali*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Silvia Torrigiani*  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art.3, co.2, D.Lgs. n. 39/93)